Domanda: Tenuto conto che l'art. 190, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che i soggetti di cui all'art. 189 comma 3 hanno l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, vorrei sapere se le imprese con meno di 10 dipendenti sono escluse dal campo di applicazione.

Risposta (a cura della Dott.ssa Valentina Vattani):

i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico devono essere individuati sulla base di quanto disposto dall'art. 190, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006 che recita: «*I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.*».

Ricordiamo come questo comma non sia stato modificato dal D.Lgs. n. 4/2006 il quale ha, invece, riscritto l'art. 189, comma 3, D. Lgs. n. 152/2008 (relativo ai soggetti tenuti alla presentazione del MUD) al quale l'art. 190 fa espresso rimando per individuare i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico.

Il rapporto tra le due disposizioni (art. 189, comma 3ed art. 190, comma 1) pone qualche problema applicativo in merito alla previsione della parte finale dell'art. 189, comma 3, che esclude dall'obbligo di presentazione del MUD i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,
b) le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8,
c) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti.

Orbene, dato che la prima parte dell'art. 190, comma 1 rinvia all'art, 189, comma 3, per individuare quali sono i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, si potrebbe essere portati a ritenere che in tutti e tre i casi sopra elencati vi sia non solo l'esclusione dall'obbligo di presentazione del MUD, ma anche da quello di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti.

Se questa conclusione può essere ritenuta valida per i primi due casi (ipotesi *a* e *b*), non lo è però per il terzo caso, in forza di quanto disposto nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 190, il quale prevede che: « ***I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3,***

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.».

Tale previsione - contenuta nella disposizione specifica relativa ai registri di carico e scarico - non fa riferimento, infatti, né genericamente all'art. 189, comma 3, né al limite dei dieci dipendenti, ma pone una disposizione "autonoma"; il senso della norma porta, quindi, a ritenere che i soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) (vale a dire: rifiuti da lavorazioni industriali; rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi) anche se hanno meno di dieci dipendenti debbono comunque tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti[1].

[1] In questo senso si veda anche la posizione della Confindustria di Perugia e Terni in "Ambiente e Territorio" Notiziario n. 5 dell'8 febbraio 2008

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248